

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SECONDO SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SEDE CAMERALE' COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE - CUP: H85B22000600005'

L'anno **duemilaventisei** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **17.15** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Presente da remoto
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 99

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SECONDO SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SEDE CAMERALE' COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE - CUP: H85B22000600005'

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 224 del 28/12/2023 e la Camera di Commercio con deliberazione di Giunta Camerale n. 103 del 19/12/2023 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “*Miglioramento antisismico della sede camerale*” per un valore complessivo pari ad € 3.160.000,00 di cui al CUP H85B22000600005 nella quale Comunità Montana di Valle Trompia si impegna direttamente ovvero operando secondo il principio di autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art. 7 del Codice, a svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento;
- con delibera di giunta esecutiva n. 54 del 28/03/2024 è stato approvato il contratto di servizio in house con la quale veniva affidato alla società Sevat Servizi Valle Trompia la realizzazione dell'opera “*Miglioramento antisismico della sede camerale*” e lo svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per un valore di € 3.118.000,00;
- con delibera di giunta camerale n. 117 del 18/11/2024 e di giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 161 del 14/11/2024 di € 840.000,00 è stato approvato l'aggiornamento per conseguire più elevati livelli di efficienza antisismica e di qualità energetica ed acustica degli ambienti di lavoro dell'edificio e della possibilità di acquisire la certificazione LEED di livello elevato;
- con delibera di giunta esecutiva n. 179 del 12/12/2024 è stato approvato il contratto di servizio integrativo alla società Se.Va.T. s.c.r.l. ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 36/2023 di € 833.000,00;

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e dell'affidamento dell'appalto, riconducibili a condizioni oggettive sopravvenute, che rendono necessario eseguire lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente previste e una variazione della programmazione e della strategia dell'ente;

- tali lavorazioni integrano gli estremi delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione consentite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto determinate da circostanze imprevedibili per la stazione appaltante e necessarie per garantire la funzionalità, la sicurezza e la piena conformità dell'opera alle normative tecniche applicabili;
- per tali motivi risulta indispensabile procedere con un ulteriore aggiornamento del Protocollo di Intesa già sottoscritto tra le parti e con un adeguamento del Quadro Economico originario dell'opera, al fine di recepire le variazioni intervenute in fase esecutiva;
- con delibera di giunta esecutiva n. 50 del 19/03/2026 e di giunta camerale n. 38/SG del 27/03/2026 è stato approvato il secondo aggiornamento di cui sopra per la realizzazione dell'opera.
- Si rende necessario procedere alla revisione dell'importo del contratto in essere con la società Se.Va.T. srl, incrementandolo di € 440.199,50 così suddivisi:
 - € 67.164,60 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 85.218,44;
 - € 354.981,06 per lavori veri e propri;
 portandolo da € 3.971.000,00 ad € 4.411.199,50 di cui:
 - € 467.364,60 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 592.992,20;
 - € 3.818.207,30 per lavori veri e propri;

VALUTATO che l'importo della progettazione rientra nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che dispone:

- al comma 2: *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica";*
- al comma 9: *"Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

RITENUTO opportuno procedere alla sottoscrizione del secondo contratto integrativo con la Società Se.Va.T. S.c.r.l., al fine di garantire la realizzazione dell'opera nel rispetto delle condizioni economiche aggiornate, come previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, e di disciplinare in modo chiaro i rapporti tra l'Ente e la propria società in house relativamente ai trasferimenti, secondo quanto indicato nello schema allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto integrativo comprendente la revisione dell'importo del contratto in house con la Società Se.Va.T. srl, incrementandolo di € 440.199,50 così suddivisi:
 - € 67.164,60 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 85.218,44;
 - € 354.981,06 per lavori veri e propri;
portandolo da € 3.971.000,00 ad € 4.411.199,50 di cui:
 - € 467.364,60 per spese tecniche, oltre cassa ed IVA per complessivi € 592.992,20;
 - € 3.818.207,30 per lavori veri e propri;
3. DI PRENDERE ATTO che l'incremento dell'importo contrattuale relativo ai servizi tecnici rientra nei limiti previsti dall'art. 120 c. 2 e c. 9 del D.lgs 36/2023;
4. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 10.06.2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 10.06.2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **02.07.2026**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 02.07.2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	SECONDO CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN	
	HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. AI SENSI	
	DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 PER LA	
	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "MIGLIORAMENTO ANTISISMICO	
	DELLA SEDE CAMERALE" COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO	
	DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE - CUP:	
	H85B22000600005 - CIG B2C0D87433	
	L'anno 2026 addì __, del mese di ____ nella sede di	
	Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo	
	Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	1	

e

la **SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL**,
rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, con sede
in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,
giusta autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione della Società - deliberazione n. 27
del 23/11/2023, in qualità di Direttore Generale
della predetta Società che agisce quale Società in
forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito
nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- Comunità Montana di Valle Trompia con
deliberazione di G.E. n. 224 del 28/12/2023 e la
Camera di Commercio con deliberazione di Giunta
Camerale n. 103 del 19/12/2023 hanno approvato il
protocollo di intesa per la realizzazione del
progetto "Miglioramento antisismico della sede
camerale" per un valore complessivo pari ad €
3.160.000,00 di cui al CUP H85B22000600005 nella
quale Comunità Montana di Valle Trompia si impegna
direttamente ovvero operando secondo il principio di
autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art.
7 del Codice, a svolgere il ruolo di Soggetto

Attuatore dell'intervento;

- con delibera di giunta esecutiva n. 54 del 28/03/2024 è stato approvato il contratto di servizio in house con la quale veniva affidato alla società Sevat Servizi Valle Trompia la realizzazione dell'opera "Miglioramento antisismico della sede camerale" e lo svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per un valore di € 3.138.000,00;

- con delibera di giunta camerale n. 117 del 18/11/2024 e di giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 161 del 14/11/2024 di € 840.000,00 è stato approvato l'aggiornamento per conseguire più elevati livelli di efficienza antisismica e di qualità energetica ed acustica degli ambienti di lavoro dell'edificio e della possibilità di acquisire la certificazione LEED di livello elevato;

- con delibera di giunta esecutiva n. 179 del 12/12/2024 è stato approvato il contratto di servizio integrativo alla società Se.Va.T. srl ai

sensi dell'art. 120 del d.lgs 36/2023 di €
833.000,00

dell'opera, al fine di recepire le variazioni intervenute in fase esecutiva;

- con delibera di giunta esecutiva n. 50 del 19/03/2026 e di giunta camerale n. 38/SG del 27/03/2026 è stato approvato il secondo aggiornamento di cui sopra per la realizzazione dell'opera.

- si rende necessario procedere alla revisione dell'importo del contratto in essere con la società Se.Va.T. scrl;

- con delibera di giunta esecutiva n. _____ del _____ è stato approvato il secondo schema di contratto integrativo in house alla società Se.Va.T. scrl ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 per la realizzazione dell'opera in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

- La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra

rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'opera "Miglioramento antisismico della sede camerale" comprensiva dei servizi di servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - **CUP: H85B22000600005**

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento degli interventi, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato alle nuove scadenze concordate tra le parti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di cui all'art. 3 comma 2 del Protocollo di intesa originario tra Comunità Montana di Valle Trompia e la Camera di Commercio approvato con le relative delibere n. 224 del

28/12/2023 e n. 103 del 19/12/2023, aggiornato con delibera di G.E. n. 161 del 14/11/2024 e di G.C. n. 117/SG del 18/11/2024 e con delibera di G.E. n. 50 del 19/03/2026 e G.C. n. 35 del 27/03/2026 e comunque nell'ambito tecnico a:

- coinvolgere attivamente la Camera nel processo decisionale;

- curare lo sviluppo della progettazione necessaria, che sarà fornita alla Camera completa di elaborati grafici, computi metrici ed elenco dei prezzi per consentirne l'adeguata approvazione;

- curare l'affidamento delle competenze tecniche esterne e l'appalto dei lavori nel rispetto del Codice dei Contratti;

- curare l'esecuzione del contratto e la direzione
dei Lavori;

- curare il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- curare la contabilità e liquidazione degli stati di avanzamento e finali;

- consegnare le opere realizzate con l'emissione
del certificato di regolare esecuzione;

Art. 5 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste ammonta ad € 4.411.199,50 e sarà di seguito suddiviso:

- € 3.818.207,30 per la realizzazione dei lavori comprensivo di imprevisti, oneri di gara, ANAC, indagini e pulizia locali in modalità conto impianti, coerentemente con quanto riportato nel Quadro Economico di progetto;
- € 467.364,60 per spese tecniche oltre cassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 592.992,20: CIG: B2C0D87433;

2. L'importo per la realizzazione delle opere in oggetto sarà erogato in modalità conto impianti con le seguenti modalità:

- Quota del 20% alla comunicazione di aggiudicazione lavori;
- Quota restante del 70% in base ai relativi stati di avanzamento lavori;
- Quota del 10% all'emissione del SAL finale.

3. L'importo per le spese tecniche sarà progressivamente erogato mediante fattura elettronica con le seguenti modalità:

- quota del 25% alla consegna del progetto esecutivo;

• quota del 25% alla consegna dei lavori per la

direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione;

• quota del 25% al raggiungimento dell'50% dei

lavori per la direzione lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione;

• quota del 25% alla presentazione del

certificato di regolare esecuzione;

4. La liquidazione avverrà dietro presentazione di

fattura elettronica.

5. Le liquidazioni avverranno in coerenza con i

flussi di versamento della quota da parte della

Camera di Commercio a favore della Comunità Montana

di Valle Trompia.

Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove

esigenze non dilazionabili (a titolo

esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili

o derivanti da variazioni legislative o di

pubblico interesse o di pubblica tutela), è

facoltà della Comunità Montana richiedere a

Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse,

provvedendo, se del caso, a riconoscerne il

valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la

somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra

indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento;
- 2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;
- 3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti,

l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al

momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,
così come attestate dal verbale di verifica redatto
dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino
dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e
l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 15 - Devoluzione delle controversie non
risolvibili in via transattiva**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l'importo economico del
servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico
del Procedimento promuove il tentativo di accordo
bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato
unicamente con le modalità di cui ai richiamati
artt. 210 e 211 del D.Lgs.
n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha
natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni

vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. srl

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi

[illegible]